

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

**Ufficio Legislativo e Legale**  
**della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 12031                      51.11.2020    del 8 luglio 2020                      / Pos. 4

Oggetto: Determinazione e liquidazione compenso Commissario Liquidatore EAS in liquidazione coatta amministrativa - Art. 2, comma 3, D.P. n. 1/2020.

Assessorato regionale dell'economia  
Ufficio speciale per la chiusura delle  
liquidazioni  
(rif. nota 22 maggio 2020, n. 1282)

1. Nella nota in riferimento codesto Ufficio speciale rappresenta che il Commissario liquidatore dell'Ente Acquadotti Siciliano in liquidazione coatta amministrativa, nominato con decreto presidenziale n. 1/2020, ha chiesto di conoscere "*indicazioni operative per la determinazione e liquidazione dei compensi*" del medesimo Commissario liquidatore.

In proposito codesto Richiedente richiama l'articolo 2, comma 3, del predetto D.P. n. 1/2020 in forza del quale al Liquidatore dell'EAS spetta un compenso pari a quello previsto per gli amministratori degli enti regionali dal decreto presidenziale 20 gennaio 2012. Tale ultimo decreto prevede che i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. n. 11/2010 sono stabiliti sulla base di una classificazione in fasce degli enti che tiene conto di tre indicatori, e cioè, del patrimonio netto rilevato dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, del numero dei dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio al 31 dicembre dell'anno

cui si riferisce il predetto documento contabile e dell'estensione territoriale delle competenze istituzionali dell'ente.

Rileva codesta Amministrazione che *“nel caso dell'EAS in LCA i suddetti criteri possono soltanto essere mutuati, dal momento che la differenza tra attività attive e passive totali dell'Ente non dà luogo ad un patrimonio netto positivo ma ad un patrimonio netto negativo (catalogabile ad oltre 10 milioni di euro), ... e che l'Ente in LCA non ha dipendenti, essendo gli stessi confluiti nell'area speciale transitoria ad esaurimento presso l'ESA, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.r. n. 16/2017”*.

Precisa altresì codesto Ufficio che *“l'unico criterio”* previsto dal summenzionato D.P. 20 gennaio 2012 che risulterebbe soddisfatto per l'Ente in parola *“è quello dell'estensione territoriale”*.

Pertanto, codesto Richiedente ritiene *“di poter classificare l'EAS in LCA nella fascia A) prevista dal suddetto Decreto”* presidenziale e di quantificare *“in euro 40.000,00 annui (al netto dell'IVA, ove dovuta, e dei contributi previdenziali)”*, anche *“alla luce della previsione del comma 6 dell'art. 17 della L.r. n. 11/2010, come rimodulato dalla Delibera della Giunta di governo Regionale n. 452 del 30 novembre 2012”*.

Ciò premesso viene chiesto *“se le spettanze vadano liquidate, ..., a valere sulle somme a disposizione di quest'Ufficio intendendole un trasferimento a titolo di compartecipazione alle spese del personale dell'Ente (ex art. 4, c. 4 L.r. 16/2017) o se le stesse debbano essere poste a carico dell'EAS in LCA”*.

Infine codesta Amministrazione fa presente che le spese di missione documentate rimborsabili oltre alla suddetta indennità *“sono da intendere quelle relative alla trasferte di servizio dalla sede dell'Ente (Palermo) al luogo dell'espletamento di specifici carichi di servizio”*.

2. Preliminarmente occorre individuare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio. Al riguardo appare opportuno precisare che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme

statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa l'interpretazione dei provvedimenti amministrativi ed altresì ogni considerazione sulla adozione di atti di natura gestionale riservati, come tali, all'amministrazione attiva nell'esercizio delle competenze ascritte.

Ciò premesso, nell'intento di assicurare un utile contributo, si procede a delineare il quadro normativo di riferimento e si espongono talune considerazioni di carattere tecnico-giuridico, che potranno servire da supporto per le determinazioni proprie di codesto Richiedente nella fattispecie rappresentata.

A tal fine è utile prendere le mosse dall'articolo 2 del decreto presidenziale 2 gennaio 2020, n. 1 il quale, al comma 2, provvede alla nomina del Commissario Liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliano e, al successivo comma 3, dispone che al Commissario spetta *“un compenso pari a quello previsto per gli amministratori degli enti regionali di cui al D.P. n. 7 Serv. 1/S.G. del 20 gennaio 2012 ...”*.

Come evidenziato da codesta Amministrazione, il richiamato decreto presidenziale 20 gennaio 2012<sup>1</sup> ha determinato i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11<sup>2</sup> e, cioè, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa.

Ai fini della individuazione dei compensi spettanti agli organi dei predetti enti, il decreto presidenziale 20 gennaio 2012 classifica gli enti stessi in tre fasce (Fascia A, Fascia B e Fascia C) sulla base del possesso dei seguenti indicatori elencati nell'articolo 1: *“a) il patrimonio netto rilevato dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato; b) il numero dei dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'ultimo bilancio di esercizio approvato; c) l'estensione territoriale delle competenze istituzionali”*.

<sup>1</sup> Il decreto presidenziale 20 gennaio 2012 reca: *“Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”*.

<sup>2</sup> L'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, prevede: *“I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo onnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo”*.

Ad ogni fascia individuata è correlato un compenso determinato specificamente per il presidente e per il componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo dell'Ente.

In particolare, in forza dell'articolo 1 del predetto D.P. 20 gennaio 2012, sono collocati in fascia A gli *“organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:*

- *patrimonio netto maggiore o uguale a 10 milioni di euro*
- *numero dipendenti maggiore a 250*
- *estensione territoriale su base regionale”*.

Il successivo articolo 2 del summenzionato decreto 20 gennaio 2012, così dispone testualmente: *“Atteso che per l'inclusione in ognuna delle tre fasce è richiesta la presenza di almeno due dei requisiti, gli organismi e gli enti per i quali non ricorrano tali presupposti sono inseriti nella fascia C”*.

Ciò posto, tenuto conto che, come evidenziato da codesto Richiedente, per l'Ente Acquadotti Siciliano può ritenersi *“soddisfatto”* soltanto uno degli indicatori sopra elencati (e, cioè, quello relativo all'estensione territoriale delle competenze istituzionali), sembra che il compenso spettante al Commissario liquidatore dell'Ente Acquadotti Siciliano, alla luce del combinato disposto delle previsioni sopra riportate, debba essere determinato con riferimento a quello previsto per gli enti di fascia C.

Qualora si ritenga che la determinazione del compenso in tal modo effettuata sia ragionevolmente incongrua rispetto alla complessità delle funzioni del Commissario liquidatore dell'Eas, potrebbe essere valutata, per il futuro, l'opportunità di promuovere - anche in considerazione della particolare natura degli enti in liquidazione - un apposito intervento normativo che disciplini specificamente la determinazione dei compensi per i commissari liquidatori.

Al fine poi di accertare se il compenso del Commissario liquidatore sia dovuto a valere sulle somme a disposizione di codesto Ufficio a titolo di compartecipazione alle spese del personale dell'Ente, ovvero se lo stesso debba essere posto a carico della liquidazione, utili spunti possono trarsi dall'articolo 5 del decreto presidenziale 20 gennaio 2012, a mente del quale: *“I dipartimenti regionali, ciascuno per la parte*

*di competenza, cureranno i necessari adempimenti, affinché gli organismi ed enti, sui quali esercitano la vigilanza e/o tutela, nella corresponsione dei compensi ai componenti degli organi di amministrazione e controllo si attengano alle disposizioni del presente decreto”.*

Dalla riferita previsione si evince che la corresponsione dei compensi è stabilita a carico degli enti; conseguentemente, anche nella fattispecie *de qua*, il compenso del Commissario liquidatore dell'Eas sembra da porsi a carico della liquidazione, mentre appare da escludere un trasferimento a valere su risorse regionali a titolo di compartecipazione alle spese del personale dell'Ente, nella considerazione che il Commissario liquidatore svolge un incarico conferito con provvedimento di nomina presidenziale, come tale non assimilabile alla nozione di personale.

Tale soluzione troverebbe conferma, in ambito statale, nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 3 novembre 2016, concernente i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa; ed invero, l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale prevede espressamente che il compenso del commissario liquidatore è *“a carico dell'impresa assoggettata alla procedura”*.

Infine, per ciò che concerne le spese di missione del commissario liquidatore dell'Eas, si osserva brevemente che suscita perplessità la determinazione di codesto Ufficio di provvedere al rimborso di quelle relative alle *“trasferte”* dalla sede dell'Ente al luogo dell'espletamento di specifici carichi di servizio, atteso che il provvedimento di nomina nulla prevede specificamente circa il pagamento di tali spese oltre al compenso.

Pertanto, sembra che le spese di missione del Commissario liquidatore dell'EAS non trovino alcun titolo nelle vigenti disposizioni presidenziali.

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca\*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro\*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna\*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993